

TRIBUNALE DI ASTI

Presidenza

Decreto n. 1/2025

OGGETTO: PRIME DISPOSIZIONI OPERATIVE PROVVISORIE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO N. 206 DEL 27.12.2024- AUTORIZZAZIONE EX ART. 175 BIS C.P.P.

La Presidente,

vista la richiesta in data odierna dei Presidenti di Sezione dott.ssa Chinaglia e dott. Giannone,

vista la relazione del Mag.Rif. dr. Bertelli Motta in data odierna;

dato atto che il Decreto del Ministero della Giustizia n. 206 del 27.12.2024 ha previsto che, a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, per i tribunali ordinari e le procure¹, con alcune limitate eccezioni.

considerato che la regola è il deposito telematico obbligatorio, da parte di soggetti esterni (avvocati) ed interni (magistrati, personale amministrativo), ma sono previste possibilità di doppio binario per alcune categorie di atti, ed in particolare:

PER IL GIP:

- il deposito esclusivamente telematico entra in vigore subito (dal 1.1.2025) per: udienza preliminare, patteggiamento, decreto penale, messa alla prova, archiviazioni, riapertura indagini;
- il deposito rimane secondo doppio binario (digitale e analogico) per tutti gli altri atti GIP (es., incidente probatorio, proroga indagini, ecc.) e soprattutto tutti gli atti relativi a misure cautelari (personali e reali, da ritenersi compresi convalide arresti e fermi) sino al 31.12.2025.

PER IL DIBATTIMENTO: il deposito esclusivamente telematico entra in vigore subito (dal 1.1.2025) per tutte le attività, tranne: misure cautelari personali, misure cautelari reali, riesami relativi a sequestri preventivi, conservativi e probatori, per i quali rimane il doppio binario (quindi anche cartaceo) fino al 31.12.2025.

¹ (art. 111 bis cpp: 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche).

PER GIP E DIBATTIMENTO: il deposito rimane con doppio binario (analogico e digitale) sino al 31.3.2025 anche per atti relativi a: abbreviato; direttissima; emissione decreto di giudizio immediato. Verificato tuttavia che l'applicativo App, per ora in funzione solo per il GIP limitatamente alle archiviazioni, ha manifestato concrete difficoltà di funzionamento e carenze tecniche, come dettagliatamente esposto nelle numerose relazioni del Mag.Rif., l'ultima delle quali in data odierna; Richiamate, quanto alle ulteriori funzioni che, secondo il Decreto citato, dovrebbero dall'1.1.2025 essere utilizzate:

1. le forti criticità dell'applicativo APP 2.0 evidenziate nella relazione della Struttura tecnica per l'Organizzazione e nel parere in data 11.12.2024 del Consiglio superiore della magistratura, che tale relazione ha fatto propria;
2. le specifiche criticità evidenziate nella relazione in data odierna del MagRif; il recentissimo rilascio di alcune implementazioni e la conseguente totale impossibilità di alcuna sperimentazione nonché la mancanza di qualsiasi incontro formativo;
3. le particolari criticità legate alla gestione delle udienze (a mero titolo esemplificativo, in concreto, si evidenziano: le problematiche relative alla produzione di documenti in udienza; le problematiche relative alla firma digitale dei verbali di udienza);

Considerato altresì che le prove proseguite (senza giungere alla firma digitale) per alcune funzioni nei primi giorni dell'anno dai presidenti della Sezione penale e dal MagRif hanno consentito di riscontrare (già in periodo di assenza di udienze) tempi di risposta incompatibili con la celebrazione delle udienze; da ultimo, la dotazione carente di materiale informatico;

Rilevato che in data odierna, il tentativo di deposito della motivazione di una sentenza da parte di un GOP con l'ausilio del MagRif sta creando specifiche difficoltà e dopo un considerevole lasso di tempo non si è ancora perfezionato.

Tanto premesso, allo stato e salvi ulteriori provvedimenti da assumersi in esito alla riunione dei RID e MagRif dell'8.1.2025, delle riunioni interne e del confronto con la Procura della Repubblica, con gli altri uffici del distretto e con il C.O.A. ed ancora in esito agli incontri di formazione già programmati,

Visto l'art. 175 bis comma 4 c.p.p.

AUTORIZZA

per tutto il mese di gennaio 2025 i magistrati addetti alle funzioni GIP GUP e dibattimento a procedere alla redazione dell'atto in forma di documento analogico e al suo deposito con modalità non telematica nel caso di riscontrato malfunzionamento di APP.

In particolare,

- quanto ai **Verbali di udienza** (GIP e dibattimento), tenuto conto che attualmente la stessa procedura indicata nei manuali non prevede la firma da parte del magistrato, obbligatoria ai sensi del codice di rito, in attesa di verifica di ulteriori implementazioni del sistema, **AUTORIZZA** la redazione e sottoscrizione del verbale in cartaceo, con successiva eventuale scansione e caricamento, dopo l'udienza, su App.
- Quanto alla **redazione e deposito di qualsiasi atto** (compresi i provvedimenti da pronunciare in udienza, quali i dispositivi di sentenza) da parte dei giudici del dibattimento e del GIP GUP, per i quali vige l'obbligo di deposito digitale, **AUTORIZZA, in caso di riscontrata difficoltà**

tecnica che impedisca la redazione digitale, la firma su documento analogico e il successivo caricamento su APP della scansione, a cura della cancelleria.

- quanto alle **produzioni di documenti in udienza**, non essendo prevista nell'applicativo la possibilità di deposito digitale, **AUTORIZZA il Giudice ad acquisire documenti analogici, ciò tra l'altro anche ai sensi dell'art. 111 bis c. 3 c.p.p. (sussistendo specifiche esigenze processuali) ovvero comma 4 (atti redatti dalle parti personalmente).**
- Per **incidenti di esecuzione, reclami, liquidazioni gratuito patrocinio e per tutti gli altri provvedimenti per i quali APP non prevede ancora la possibilità di deposito, AUTORIZZA direttamente il deposito analogico.**

Invita i magistrati e le Cancellerie a curare i seguenti adempimenti:

- per tutti i procedimenti/processi pendenti avanti al GIP/GUP e al dibattimento con fascicoli formati soltanto da atti cartacei (e non presenti in APP), tutti gli atti successivi che saranno depositati mediante APP fino alla definizione del procedimento/processo in primo grado dovranno essere stampati e inseriti nel fascicolo cartaceo, ciò al fine di garantire la completezza del fascicolo per le successive fasi di impugnazione;

- quanto alla formazione del fascicolo del Dibattimento: per tutti i processi pendenti avanti al GIP/GUP e al Dibattimento con fascicoli formati soltanto da atti cartacei (e non presenti in APP), nel caso di passaggio del processo alla fase del dibattimento (prosecuzione del giudizio disposta dal giudice dell'udienza predibattimentale, decreto che dispone il giudizio del GUP, decreto di giudizio immediato del GIP, etc.), le cancellerie formeranno il fascicolo del dibattimento soltanto in modalità analogica sulla base degli atti presenti nel fascicolo cartaceo, ciò stante la mancanza di personale per la digitalizzazione degli atti di tutti i fascicoli.

Si comunichi ai presidenti della Sezione penale, al Mag.Rif. penale, a tutti i Magistrati della Sezione penale, alla Dirigente amministrativa, al Procuratore della Repubblica ed alla Presidente del C.O.A.

Asti 7 gennaio 2025

La Presidente
Dott.ssa Ombretta Salvetti



